



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MANTOVAN Giuseppe (id FSI 128396)

Con segnalazione del 20 febbraio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Campionato Provinciale Torinese Open 2017” RICCA Roberto che: *“Il giocatore summenzionato non si è presentato per giocare il sesto turno, senza preavvisare, direttamente o indirettamente, la direzione arbitrale della sua assenza. Secondo quanto indicato nel bando del torneo (in allegato), il giocatore è stato automaticamente ritirato dal torneo e una segnalazione (questa) inviata alla Giustizia Federale”.*

In data 16 marzo 2017 perveniva una nota da parte del presidente della Società Scacchistica Torinese nella quale veniva riferito che: *“in relazione al protocollo GSN 2017/105 del 22/03 teniamo a precisare che il tesserato Giuseppe Mantovan è solo parzialmente responsabile. Da una ricostruzione successiva è infatti emerso che ha avvisato (anche se solo telefonicamente e non per via scritta come da nostri regolamenti) il sottoscritto, avvisando della propria assenza nell'ultimo turno del torneo in questione. La mia dimenticanza nell'informare l'arbitro Roberto Ricca ha creato il malinteso che ha portato al provvedimento disciplinare. Tanto dovevo per chiarezza dei fatti.”.*

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza”.*

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”.*

Nel caso di specie, il presidente del circolo sostiene di essere stato avvisato dal giocatore dell'intenzione di assentarsi all'ultimo turno, quando però ormai lo stesso era già stato escluso dal torneo in conseguenza della mancata partecipazione al sesto e penultimo turno di gioco.

Il tesserato non ha fornito ulteriori chiarimenti e la sua condotta pare dunque censurabile.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato MANTOVAN Giuseppe.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 22/3/2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**